

DELIBERA N. 48/00

PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI INFORMAZIONI E DOCUMENTI AI SENSI DELLA DELIBERA DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 28 OTTOBRE 1999, N. 164/99

**L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

- Nella riunione del 2 marzo 2000,
- Premesso che:
 - l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) con delibera 28 ottobre 1999, n. 164/99 (di seguito: delibera n. 164/99) ha richiesto alle società Snam Spa (di seguito: Snam) con sede legale in piazza Vanoni 1, 20097 San Donato Milanese (Milano), alla Edison Gas Spa, con sede legale in Foro Bonaparte 31, 20121 Milano e alla S.G.M. Spa, con sede legale in via dei Salci 1, 03100 Frosinone, informazioni e documenti in materia di reti e infrastrutture di trasporto primario del gas naturale ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera a) della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) e che il termine per la trasmissione delle informazioni e dei documenti di cui sopra è stato fissato, con la medesima delibera n. 164/99, in trenta giorni decorrenti dalla data di notifica della delibera n. 164/99;
 - la società Snam Spa non ha adempiuto alla richiesta oggetto del provvedimento di cui al precedente alinea;
 - con lettera del Presidente dell'Autorità in data 4 febbraio 2000, prot. PR/M00/147, è stato richiesto alla società Snam di trasmettere la documentazione non pervenuta all'Autorità entro e non oltre il termine del 29 febbraio 2000, precisando che il mancato adempimento alla richiesta di informazioni e documenti di cui alla delibera n. 164/99 costituisce presupposto per l'avvio di procedimento formale volto alla irrogazione di sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge n. 481/95;
 - con lettere in data 18 e 29 febbraio la società Snam ha inviato, come risulta dall'elenco predisposto dalla Divisione tariffe gas dell'Autorità e allegato alla presente delibera, una parte significativa ma non sufficiente delle informazioni e dei documenti richiesti con la delibera n. 164/99 e, evidenziato che la messa a punto di parte della restante documentazione richiede la definizione di metodologie, la stessa società ha manifestato

l'esigenza di fornire chiarimenti sulle possibili modalità di predisposizione delle informazioni e documenti non inviati;

- Visto l'articolo 2, comma 20, lettere a) e c) della legge n. 481/95;
- Visto l'articolo 4 del regolamento, approvato dall'Autorità con delibera 30 maggio 1997, n. 61/97 recante "Disposizioni generali in materia di svolgimenti di procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas";
- Considerato che:
 - in esito alla lettera di cui in premessa la società Snam ha adempiuto ad una parte significativa, ma non sufficiente delle richieste di cui alla delibera n. 164/99;
 - la richiesta di chiarimenti da parte della società Snam di cui in premessa è giustificata dalla complessità dei dati non ancora trasmessi e dalla rilevanza che tale società ha nel servizio nazionale di trasporto del gas;
- Ritenuta l'opportunità di concedere alla società Snam una proroga del termine per la trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti con delibera n. 164/99 rispetto a quanto previsto con la lettera di cui in premessa al fine di consentire la puntuale presentazione completa ed esaustiva delle informazioni e documenti richiesti e non ancora resi disponibili;

DELIBERA

- Di prorogare sino al 18 aprile 2000, per la società Snam Spa, con sede legale in piazza Vanoni 1, 20097 San Donato Milanese (Milano), il termine entro cui potrà essere completato l'invio all'Autorità per l'energia elettrica e il gas delle informazioni e documenti richiesti con la delibera della medesima Autorità 28 ottobre 1999, n. 164/99;
- Di riservarsi di avviare con decorrenza dal 19 aprile 2000, qualora entro la scadenza di cui al precedente alinea non siano pervenute le informazioni e i documenti richiesti con la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 ottobre 1999, n. 164/99, una istruttoria formale nei confronti della Snam Spa, con sede legale in piazza Vanoni 1, 20097 San Donato Milanese (Milano), ai fini dell'adozione di un provvedimento volto alla irrogazione di sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- Di dare mandato al Presidente e al dott. ing. Claudio di Macco, nella sua posizione di direttore ad interim della Divisione tariffe gas, per le azioni a seguire.